

ALLEGATO A
STATUTO
DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"Associazione #iostoconvoi"

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 1- Costituzione

È costituita una organizzazione di volontariato denominata "Associazione #iostoconvoi" (di seguito chiamata solo Organizzazione).

Conformemente all'articolo 3, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, l'organizzazione di volontariato assume la forma giuridica dell'organizzazione non riconosciuta ai sensi dell'articolo 36 del codice civile.

Articolo 2-Sede dell'organizzazione di volontariato "Associazione #iostoconvoi"

L'Organizzazione ha sede in via Claudia 5491 a Savignano s/P (MO).

È possibile costituire sedi secondarie esclusivamente nell'ambito territoriale della Provincia di Modena.

L'eventuale trasferimento della sede sociale potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea e non richiederà formale variazione del presente statuto nel caso in cui la sede legale non si trasferisca fuori dal Comune di Savignano.

Articolo 3 - Scopi ed obiettivi dell'organizzazione di volontariato " Associazione #iostoconvoi "

L'Organizzazione non ha scopo di lucro.

L'Organizzazione opera esclusivamente per scopi solidaristici. Nello specifico agisce attivamente sui temi della lotta al cancro e nella diffusione della cultura della prevenzione, del benessere e degli stili di vita sani.

L'Organizzazione si fonda sul principio dell'adesione individuale. È autonoma da partiti, organizzazioni politiche e da altre forme associative. È aperta a uomini e donne di differenti ispirazioni religiose, etniche e di opinioni politiche, che vi partecipano su un piano di parità, di rispetto reciproco, di ricerca comune e di valorizzazione delle differenze.

Alcuni esempi delle attività che l'Organizzazione potrà svolgere per raggiungere gli scopi sociali saranno: partecipazione a fiere ed eventi, organizzazione cene ed iniziative di autofinanziamento, vendita di prodotti e gadgets con lo scopo di raccogliere risorse da destinare principalmente a soggetti ed enti impegnati nella ricerca e lotta contro i tumori, senza precludere in alcun modo eventuali altre forme di sostegno a soggetti ed enti ritenuti meritevoli dall'Organizzazione.

Le attività saranno rivolte in modo diretto e prevalente a categorie particolarmente vulnerabili e solo subordinatamente e marginalmente attraverso il sostegno economico ad altri enti seppur perseguenti tale fine.

Per la realizzazione degli scopi prefissi l'Organizzazione si propone alcuni obiettivi:

- collegarsi e collaborare, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, contabile, patrimoniale e processuale, con altre strutture che operano su temi analoghi;

- rapportarsi con le istituzioni;
- promuovere iniziative dirette alla cognizione e diffusione della cultura del benessere, stili di vita sani, prevenzione e cura dei tumori;
- sviluppare attività di ricerca e documentazione,
- curare l'informazione interna ai propri aderenti ed esterna rivolta a tutta la popolazione;
- fornire gratuitamente servizi di pubblica utilità su settori di competenza dell'Organizzazione;
- dedicare tutto l'impegno necessario per il pieno autofinanziamento e trasparenza delle proprie attività.

Articolo 4 - Risorse economiche

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 1 agosto 1991, o. 266, l'Organizzazione trae risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- contributi degli aderenti;
- contributi dei privati, rigorosamente documentati;
- contributi dello Stato, di regioni, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali e dell'Unione Europea;
- donazioni e lasciti testamentari,
- rimborsi derivanti da convenzioni,
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione debbono essere interamente impiegati per le finalità sociali dell'Organizzazione e, pertanto, non possono essere ripartiti fra gli associati.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

L'esercizio sociale ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Presidente ed il Segretario redigono il bilancio dell'esercizio passato e lo sottopongono all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. In particolare, dal bilancio dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Articolo 5 - Organi dell'organizzazione di volontariato "Associazione #iostoconvoi"

Gli organi dell'Organizzazione sono:

- Assemblea dei Soci.
- Presidente. È eletto dall'Assemblea dei Soci. Rimane in carica per tre anni ed al termine del mandato è rieleggibile.

- Vice Presidente/i. È/Sono eletto/i/e dall'Assemblea dei Soci. Rimane/rimangono in carica per tre anni ed al termine del mandato è/sono rieleggibile/i.
- Segretario. È eletto dall'Assemblea dei Soci. Rimane in carica per tre anni ed al termine del mandato è rieleggibile. Rendiconta l'utilizzo delle risorse dell'Organizzazione e redige i verbali delle Assemblee dei Soci.
- Il Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 2 (due) mandati consecutivi.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, uno o più Vice-Presidente/i ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera eventuali regolamenti sul funzionamento dell'organizzazione;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Al Consiglio direttivo spetta il potere di gestione delle risorse che costituiscono il patrimonio dell'Organizzazione nei limiti imposti dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o messaggio sms/whatsApp, 10 (dieci) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni mese e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i membri.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Le cariche associative sono elettive e gratuite.

Articolo 6 - Prestazioni degli aderenti

Per le attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente (sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo) delle prestazioni personali, spontanee e gratuite fornite volontariamente dai propri Soci, intesi come persone fisiche. L'Organizzazione si impegna ad assicurare i propri Soci, che prestano attività di volontari, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività connesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, l'Organizzazione può rimborsare ai propri volontari solamente le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci della stessa Organizzazione. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266, l'Organizzazione può, in via secondaria, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività da essa svolta. Conformemente all'articolo 2, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

Titolo II - I Soci

Articolo 7 - Requisiti dei Soci.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Organizzazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che aderiscano successivamente e si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Organizzazione.

L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

All'Organizzazione può aderire ogni persona che ne condivida i principi ispiratori e la forma statutaria senza limitazioni di sesso, di età, di provenienza etnica e di confessione religiosa.

Sono Soci dell'Organizzazione coloro che, all'atto dell'accoglimento della domanda, corrispondono il pagamento della quota associativa che dovrà essere rinnovata annualmente.

La quota di organizzazione è determinata anno per anno dall'Assemblea dei Soci su proposta del Presidente.

Tutti i Soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.

la qualifica di Socio attribuisce:

- il diritto di partecipare alla gestione dell'Organizzazione attraverso l'esercizio del diritto di parola e di voto dell'Assemblea dei Soci;
- il diritto di voto per l'approvazione del bilancio;
- il diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello Statuto e dei regolamenti,
- il diritto di voto per l'elezione di ogni carica prevista dallo statuto,

- il diritto di essere eletti alle cariche sociali.

La quota o contributo associativo e la qualifica di Socio non sono trasmissibili, né rivalutabili.

Articolo 8- Ammissione dei Soci

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare la domanda di iscrizione all'Assemblea dei Soci dell'Organizzazione. Verificati i presupposti per raccoglimento, la domanda si intende accettata se l'Assemblea dei Soci non esprime parere negativo entro trenta giorni dalla richiesta. L'iscrizione decorre dal giorno di accettazione della domanda da parte dell'Assemblea dei Soci dell'Organizzazione.

L'accettazione della domanda impegna il Socio al pieno rispetto ed all'accettazione dello Statuto sociale e di ogni altra norma e/o disposizione degli organi sociali secondo l'interpretazione adottata dall'Assemblea dei Soci. Inoltre il Socio è tenuto all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Articolo 9 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

- mancato versamento della quota associativa per un anno consecutivo;
- per recesso motivato dandone comunicazione scritta all'Assemblea dei Soci entro tre mesi dallo scadere dell'esercizio in corso,
- per rifiuto motivato del rinnovo dell'iscrizione da parte dell'Assemblea dei Soci;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Organizzazione,
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
- per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro e di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Organizzazione

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti mossi consentendo facoltà di replica.

I Soci che hanno receduto o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Organizzazione, non possono ripetere i contributi, le quote e le liberalità versate o effettuate, e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Organizzazione.

Titolo III - Organi sociali

Articolo 10 - Assemblea dei Soci

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Organizzazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Organizzazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o la maggioranza del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro socio eletto tra i presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione; la convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti espressi.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge i componenti del Consiglio direttivo;
- adotta eventuale azione di revoca del Consiglio direttivo o dei suoi singoli componenti;
- determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- approva eventuali regolamenti interni sul funzionamento;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale organo
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Organizzazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Organizzazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 11 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Presidente:

- rappresenta legalmente e politicamente l'Organizzazione soprattutto nei rapporti con le istituzioni;
- firma gli atti amministrativi

Al Presidente, o al Vice Presidente che ne fa le veci, spetta la firma e la rappresentanza dell'Organizzazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed o giudizio.

Titolo IV - Patrimonio e risorse

Articolo 12- Costituzione del patrimonio

Il patrimonio dell'Organizzazione sarà costituito dai beni mobili od immobili che diverranno proprietà dell'Organizzazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio, da eventuali erogazioni liberali e/o donazioni.

Articolo 13- Divieto di distribuzione di avanzi di gestione o di utili

L'eventuale avanzo di gestione o gli eventuali utili non possono essere distribuiti, direttamente o indirettamente ai Soci; devono invece essere destinati alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Presidente riterrà opportune in concordanza ai principi ed alle finalità dell'Organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Articolo 14- Gestione del patrimonio

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo (art.5), il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell'annuale seduta di approvazione del bilancio. Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi avente natura di capitale, direttamente o indirettamente tra i Soci, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla Legge.

Titolo V - Disposizioni finali

Articolo 15 - Modifiche dello Statuto

Lo Statuto sociale può essere modificato soltanto dall'Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria secondo le modalità (di convocazione e di voto) di cui all'articolo 10 del presente Statuto.

Articolo 16 -Scioglimento

Lo scioglimento dell'Organizzazione può essere deliberato solamente dall'Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria secondo le modalità (di convocazione e di voto) di cui all'articolo 10 del presente Statuto.

Articolo 17 - Rinvio

Per quanto non stabilito dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile, dal Capo III (Enti non commerciali) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dalle leggi vigenti in materia (legge 11 agosto 1991, n. 266, Legge regionale dell'Emilia Romagna 2 settembre 1996, n. 37; D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460), dai chiarimenti ministeriali e dalle pronunce giurisprudenziali.

Articolo 18 - Controversie ed arbitrato

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Modena.

Art.19 - Esenzione

Ai sensi dell'art. 8, primo comma della legge n. 266/1991, gli atti dell'Associazione sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Letto e approvato

Vignola, 11 maggio 2017

I soci fondatori:


Presidente: SILVIA MONTI, nata a Vignola (MO) il 29/06/1977
e residente a Savignano sul Panaro (MO), 41056, in Via Claudia 5491
C.F. MNTSLV77H69L885Z

Firma 


Vice Presidente: SABRINA TAGLIAFERRI, nata a Bazzano (BO) il 19/12/1978
e residente a Savignano sul Panaro (MO), 41056, in Via Pietro Nenni 60/M
C.F. TGLSR78T59A726G

Firma 

Vice Presidente: CARLA BALLERINI, nata a Pavullo nel Frignano (MO) il 01/11/78
e residente a Savignano sul Panaro (MO), 41056, in via Parma 32
C.F. BLLCRL78S41G393C

Firma 

Vice Presidente: BARBARA SOLMI, nata a Bazzano (BO) il 14/03/1971
e residente a Valsamoggia (BO), 40053, località Bazzano in via Marino Piazza 1
C.F. SLMBBR71C54A726A

Firma 

Tesoriere: SILVIA GIULIANI, nata a Vignola (MO) il 13/08/1974
e residente a Savignano sul Panaro (MO), 41056, in viale Michelangelo 205
C.F. GLNSLV74M53L885J

Firma 

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 21 GIU. 2017
al n° 3124 Serie 3
Corrisposti €

() Firma su delega del Direttore Provinciale
LORENZO TAMBURCO



Il Funzionario
Dr.ssa Francisca A. d'Alessandro